



D.R. 619

Oggetto: Emanazione Regolamento per la richiesta di attrezzature didattiche e scientifiche

IL RETTORE

VISTA	la legge 9/5/1989 n. 168;
VISTO	lo Statuto di autonomia di questo Ateneo;
VISTA	la delibera n. 78 del 27/02/2009 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole al Regolamento per la richiesta di attrezzature didattiche e scientifiche;
VISTA	la delibera n. 60 del 10/03/2009 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il testo del Regolamento per la richiesta di attrezzature didattiche e scientifiche;
RITENUTO	che a conclusione del procedimento amministrativo si possa provvedere all'emanazione del "Regolamento per la richiesta di attrezzature didattiche e scientifiche".

DECRETA

- 1) Emanare il "Regolamento per la richiesta di attrezzature didattiche e scientifiche" dell'Università del Salento, nel testo di seguito riportato:
 - «1. L'Università di Lecce finanzia l'acquisto di attrezzature finalizzate allo sviluppo ed al sostegno dell'attività didattica e di ricerca attraverso il Fondo per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche. L'acquisto di attrezzature finalizzate allo sviluppo ed al sostegno dell'attività didattica può essere cofinanziato dai fondi derivanti dalla contribuzione studentesca, sentita la Commissione didattica paritetica (Art. 6 co.1 lett. a del Regolamento per la ripartizione e la distribuzione dei contributi degli studenti).
 2. Il Fondo per l'acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche è finanziato annualmente con i fondi resi disponibili in sede di approvazione del Bilancio Annuale di Previsione. Il Fondo dovrà essere non inferiore al 4 per cento e non superiore all'8 per cento del Fondo Unico per la Ricerca. Il Fondo potrà essere, altresì, finanziato mediante applicazione parziale di Avanzo di Amministrazione nei limiti individuati con delibera del Consiglio di Amministrazione e con il parere vincolante del Senato Accademico.
 3. Il Fondo è destinato per il 50% all'acquisto di attrezzature didattiche e per il 50% all'acquisto di attrezzature scientifiche.
 4. I Dipartimenti entro il 31 marzo di ciascun anno devono presentare la richiesta di finanziamento relativa al progetto proposto, unitamente alla relazione di cui al punto 10. Le Facoltà, limitatamente alle attrezzature per la didattica, possono avanzare richieste indicando il Dipartimento che realizzerà il progetto e al quale devono essere accreditati i fondi.



5. Le richieste di finanziamento possono riguardare attrezzature per la didattica e per la ricerca. Le attrezzature per la ricerca non possono includere:
 - » Personal computer e relativi accessori (stampanti, scanner);
 - » Macchine e arredi per ufficio (fax, fotocopiatrici);
 - » Software di Office Automation (Microsoft Windows, Ms Office).
6. Le richieste devono esplicitamente indicare la quota di cofinanziamento pari ad almeno il 30% della somma richiesta per le attrezzature scientifiche e ad almeno il 15% della somma richiesta per quelle didattiche.
7. La Commissione Bilancio e Piani vaglia le richieste dei Dipartimenti e delle Facoltà e propone al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione il Piano Annuale di Finanziamento. Nella proposta di finanziamento la Commissione valuterà prioritariamente:
 - » le richieste interdisciplinari, con riferimento alle aree scientifico-disciplinari coinvolte;
 - » le richieste di acquisto di attrezzature non presenti nel polo urbano o scientifico sede del Dipartimento o della Facoltà promotori del progetto;
 - » le richieste dei Dipartimenti con riferimento agli utenti coinvolti;
 - » le richieste provenienti dai Dipartimenti non finanziati (o finanziati in misura estremamente ridotta) negli esercizi precedenti.Ogni progetto deve essere presentato da un solo Dipartimento. Il Dipartimento che presenta più progetti deve indicare l'ordine prioritario di finanziamento, separatamente per le attrezzature didattiche e scientifiche. Il progetto è valutabile solo se approvato dai Consigli di Dipartimento o di Facoltà coinvolti.
8. Le richieste devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a. Le finalità che si intendono perseguire con la realizzazione del progetto;
 - b. La descrizione dettagliata delle attrezzature che si intende acquistare, la compatibilità e integrazione con quelle già esistenti; l'eventuale inesistenza di analoghe attrezzature nel polo universitario di riferimento;
 - c. L'indicazione dei locali ove saranno allocate le attrezzature;
 - d. L'elenco degli utenti, con l'indicazione del Dipartimento di afferenza, che utilizzeranno le attrezzature scientifiche (limitatamente alle richieste di attrezzature scientifiche);
 - e. I costi di manutenzione e funzionamento con l'indicazione esplicita della sostenibilità finanziaria della spesa da parte del Dipartimento;
 - f. La disponibilità di personale tecnico per la gestione delle attrezzature e comunque la dichiarazione che non verrà avanzata all'Amministrazione alcuna richiesta di personale o altro aiuto per la realizzazione del progetto;
 - g. L'importo del cofinanziamento gravante sui fondi delle strutture interessate;
 - h. L'importo minimo necessario per la realizzazione di lotti parziali ma funzionali del progetto;
 - i. I tempi previsti per la realizzazione del progetto a partire dalla data di accreditamento dei fondi al Dipartimento.
9. Il personale docente e ricercatore potrà sostenere, come utente, un solo progetto.
10. Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo il Dipartimento deve trasmettere al Rettore ed alla Commissione Bilancio e Piani:
 - » Una dichiarazione di conformità tra il progetto presentato e quello realizzato, giustificandone dettagliatamente le eventuali variazioni;
 - » Un rendiconto delle spese sostenute.La presentazione della relazione è condizione di ammissibilità alla valutazione dei nuovi progetti presentati.



11. In caso di necessità il Direttore del Dipartimento può avanzare al Rettore una richiesta di proroga del termine previsto per la realizzazione del progetto, dandone adeguata motivazione. La durata della proroga non può in ogni caso superare il 30% del tempo di realizzazione originariamente previsto.
 12. In caso di mancata realizzazione o di realizzazione parziale del progetto anche al termine dell'eventuale proroga, il Dipartimento deve restituire all'Amministrazione Centrale la differenza tra la quota ricevuta e quella spesa, al netto del cofinanziamento.
 13. La mancata realizzazione o la realizzazione parziale di un progetto comporta l'esclusione dell'ammissione del Dipartimento ai finanziamenti per l'esercizio successivo.
 14. Le richieste di ogni singolo Dipartimento non possono essere inferiori ad € 20.000,00 né superiori ad un sesto del fondo annuale complessivamente messo a disposizione.»
- 2) Il Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto all'Albo e contestualmente sul sito Web di Ateneo.

Lecce 6 aprile 2009

IL RETTORE
Prof. Ing. Domenico Laforgia